



DETERMINAZIONE

N. 887 del 28/06/2024

**OGGETTO: VALORIZZAZIONE ECONOMICA FERIE NON FRUITE
DALL'INFERMIERE – AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E
FUNZIONARI T.S. (MATR. N. 4080) ENTRO LA CESSAZIONE**

STRUTTURA: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

RESPONSABILE STRUTTURA: BIANCO ROBERTO



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Atzeni Carlo

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE SOC "GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI"

Premesso che:

- con determinazione n. 309 del 21/04/2020, rettificata con determinazione n. 360 del 30/04/2020, al dipendente T. S. (matr. n. 4080), Infermiere – Area Professionisti della Salute e Funzionari, veniva concessa aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 12, c. 8, lett. b) C.C.N.L. Integrativo 20/09/2001, per assunzione a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione, a decorrere dall'1/05/2020 per tutta la durata dell'incarico;
- con nota prot. n. 81340 del 23/12/2021 il suddetto dipendente, durante l'aspettativa, comunicava le proprie dimissioni volontarie a decorrere dall'1/01/2022 a seguito di assunzione a tempo indeterminato presso altra Azienda Sanitaria e pertanto con determinazione n. 138 del 17/02/2022 si prendeva atto del recesso volontario del medesimo dal rapporto di lavoro con l'A.S.L. VCO dalla data indicata;
- con nota prot. n. 3640 del 19/01/2022 l'infermiere in questione presentava richiesta di pagamento delle giornate di ferie maturate e non godute entro la data di cessazione;
- con nota prot. n. 10022 del 15/02/2022 la S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali comunicava l'impossibilità di dar corso positivo alla richiesta, in quanto tenuta ad attenersi al generale divieto di monetizzazione delle ferie, di cui all'art. 5 D. L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 47269 del 29/07/2022 il Direttore della S.O.C. Di.P.Sa. precisava che non era stato possibile per il suddetto dipendente esaurire le ferie prima della cessazione dal servizio, in considerazione della circostanza che le dimissioni volontarie erano state comunicate all'Azienda quando il medesimo era assente dal servizio per aspettativa e che la data di cessazione per dimissioni coincideva con quella del termine dell'aspettativa;
- vi è stata pertanto da parte di questa Azienda l'impossibilità di permettere lo smaltimento delle ferie residue, a causa dell'intempestività e degli accadimenti temporali sopra indicati, avendo il dipendente soltanto in data 23/12/2021 comunicato la cessazione dal servizio dal 31/12/2021, mentre era in aspettativa (che terminava proprio il 31/12/2021);



Preso atto che:

- alla data di cessazione dal rapporto di lavoro il dipendente presentava complessivamente otto (8) giorni di ferie residue non fruito relative all'anno 2020;
- i Servizi competenti hanno confermato che non era stato possibile nell'anno 2020 garantire la fruizione dei suddetti giorni di ferie, alla luce dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 23/02/2020 e della correlata circolare circa la conseguente sospensione del congedo ordinario disposta dal Direttore della S.O.C. DI.P.SA. con nota prot. n. 16174 del 10/03/2020;

Vista la domanda di conciliazione presentata con nota prot. n. 25682 del 16/04/2024 dalla ex dipendente in questione;

Precisato che l'Ufficio Legale di questa Azienda, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti e in considerazione, in particolare, delle disposizioni ministeriali e aziendali sopra richiamate che rendevano accoglibile la domanda dell'istante, comunicava all'I.T.L. la determinazione dell'A.S.L. VCO di provvedere alla liquidazione economica delle suddette giornate di ferie non fruito;

Tenuto conto di quanto stabilito dall' art. 49, c. 11 C.C.N.L. del 2/11/2022 e anche di quanto stabilito recentemente dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 218/22 del 18/01/2024, in materia di ferie maturate e non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di recesso volontario dal servizio;

Ritenuto, in considerazione sia dell'esigua entità della somma dovuta sia della necessità di evitare liti giudiziali, di procedere, a favore dell'ex dipendente T.S. (matr. n. 4080), al riconoscimento economico sostitutivo delle ferie non godute entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico-finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1. **di riconoscere**, per tutto quanto esposto in premessa, all'ex dipendente T.S. (matr. n. 4080) il valore economico sostitutivo degli otto (8) giorni di ferie relative all'anno 2020, maturate e non godute entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro, per un importo pari a Euro 795,46, tenuto conto delle circostanze oggettive che non hanno consentito prima dell'estinzione del rapporto di lavoro, una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate;
2. **di imputare** gli oneri derivanti dal presente atto, pari a complessivi € 795,46 al bilancio corrente, così ripartiti:



€ 601,25 per competenze al Conto 3.10.06.20;
€ 143,10 per oneri al Conto 3.10.06.23;
€ 51,11 per IRAP al Conto 3.30.01.04;

3. **di dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di procedere.